DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

che modifica la decisione della Commissione del 16 dicembre 2008 sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive

(2011/C 180/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1],

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10º Fondo europeo di sviluppo [2],

considerando quanto segue:

(1) La decisione della Commissione del 16 dicembre 2008 sul sistema di allarme rapido («SAR») ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive include nella definizione di ordinatore delegato competente ai fini della decisione, di cui all'articolo 2, l'ordinatore sottodelegato, di cui all'articolo 59 del regolamento finanziario che esercita la funzione di direttore.

(2) Dal momento che i capi delle delegazioni dell'Unione possono agire in qualità di ordinatori sottodelegati per l'esecuzione degli stanziamenti provenienti dalla sezione «Commissione» loro attribuiti mediante sottodelega, è opportuno che anch'essi siano inclusi nella definizione di ordinatore delegato competente ai fini della decisione relativa al SAR, in quanto ordinatori sottodelegati della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 16 dicembre 2008 sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive è così modificata:

il testo del secondo trattino dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«— "ordinatore delegato competente", gli ordinatori delegati della Commissione ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, responsabili conformemente alle regole interne sull'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (di seguito "il bilancio"); sono compresi i direttori delle agenzie esecutive, gli ordinatori sottodelegati ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario che esercitano la funzione di direttore e i capi delle delegazioni dell'Unione quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento finanziario.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è allegata alle regole interne sull'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[2] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.